N. 20.

Legge contenente provvedimenti in materia matrimoniale.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata odierna:

Art. 1.

L'articolo 6 della Legge 17 Settembre 1942 è abrogato.

Art. 2.

Dal giorno della entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione, avanti l'autorità giudiziaria, di cause concernenti la nullità del matrimonio allorchè si tratta di matrimonio celebrato da un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, ovunque e da chiunque esso matrimonio sia stato contratto.

Art. 3.

L'Ufficio di Stato Civile sospenderà la trascrizione dell'atto di matrimonio se anche una sola delle persone contraenti risulti già legata da altro matrimonio valido agli effetti civili.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 Maggio 1943 (1642 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Marino Michelotti - Bartolomeo Manzoni Borghesi

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi